**ARTE, FEDE E MEMORIA DEI LUOGHI STORICO-RELIGIOSI**

**Scuola Grande di Venezia**

**7 giugno 2018**

**Relazione**

**Di**

**Mons. Francesco Follo**

*Le politiche culturali dell’UNESCO sull’avvenire del patrimonio a interesse religioso*

Prima di tutto vorrei attirare la vostra attenzione su alcune questioni che considero preliminari per affrontare il tema delle politiche culturali proposte dall’UNESCO sull’avvenire del patrimonio a interesse religioso.

Quando si parla di “conservazione” e di “progresso”, si tende a considerare queste due idee come una l’opposta dell’altra. In realtà, questa é una falsa contrapposizione poiche l’idea del progresso si lega al concetto di conservazione in una prospettiva di continuità: riprendendo il principio della tradizione della Chiesa formulato da Papa Pio XII, si tratta di “aggiungere verità alla verità”. Nel caso specifico del patrimonio culturale si puo’ affermare che la gestione dei siti storico-religiosi, cioé la conservazione e lo sviluppo di questi beni, é “bellezza che si aggiunge alla bellezza”.

Per tale ragione preferisco l’espressione “tradizione culturale” a quella di “patrimonio culturale”. Il termine “patrimonio” si riduce al fatto di avere qualcosa, mentre “tradizione” rinvia alla nozione di essere. Grazie alla gestione dei siti storico-religiosi noi salvaguardiamo la ricchezza artistica materiale, ma soprattutto preserviamo quello che siamo, la nostra identità religiosa.

I luoghi « religiosi » sono una piena espressione della fede nei suoi quattro aspetti enunciati nel catechismo della Chiesa cattolica : la fede “creduta” (teologia), la fede celebrata (la liturgia e i sacramenti), la fede praticata (la morale) e la fede pregata (la preghiera). In questo senso, la religione non é solo rito e osservanza che garantisce l’identità dello Stato. Essa é, invece, il discernimento (la fede), e più precisamente il discernimento della verità. Dato che lo spirito dell’uomo é stato creato per la verità, é chiaro che la verità non obbliga nel senso di un’etica del dovere di tipo positivista ma a partire dalla natura della verità che, in questo modo, rende l’uomo libero. Questa relazione tra religione e verità include il diritto alla libertà in continuità con il nocciolo autentico della dottrina dei diritti dell’uomo.

**§1 : « IL PATRIMONIO RELIGIOSO » : Una specificità nata dalla pratica in materia di valorizzazione del patrimonio**

Nel quadro della Convenzione sul patrimonio mondiale, il Comitato del patrimonio mondiale ha prestato un’attenzione particolare al patrimonio culturale a interesse religioso.

L’UNESCO dispone in effetti di diversi organi consultivi in materia, come l’ICCROM, ICOMOS e l’UICN che si sono recentemente focalizzati su questo tema.

Un certo numero di raccomandazioni e di conclusioni sono state elaborate grazie alle attività di questi organi come nel caso del forum del 2003 organizzato dall’ICCROM sul “patrimonio religioso vivente : conservazione del sacro”; la risoluzione dell’assemblea generale dell’ICOMOS del 2005 che propone “la creazione di un programma internazionale tematico dell’ICOMOS sul patrimonio religioso”; quella del 2011 sulla protezione e la valorizzazione dei siti sacri, degli edifici e dei paesaggi; i principi direttivi dell’UICN e del programma MAB dell’UNESCO.

 Pertanto, l’UNESCO mira, a lungo termine, a integrare un certo numero di principi direttivi nelle politiche locali, nazionali, regionali e internazionali, in modo da contribuire al dialogo interculturale e alla costruzione delle relazioni armoniose tra i popoli e le religioni.

Tuttavia, questo riconoscimento del patrimonio culturale a interesse religioso nelle modalità proposte dall’UNESCO è un processo dinamico e incompleto.

Se in passato la definizione del “valore universale eccezionale” presente nella Convenzione del 1972 e dalla quale dipende l’inserimento sulla lista del patrimonio mondiale di un bene, non prendeva in considerazione l’interesse religioso, adesso questo “valore” non é più semplicemente ridotto all’ espressione materiale del patrimonio ma tiene in conto del suo aspetto spirituale e simbolico.

Ad oggi, si constata che circa il 20% dei beni iscritti sulla lista del patrimonio mondiale ha un carattere a interesse religioso, sacro o spirituale[[1]](#footnote-1) e che, in ragione di questa classificazione, gli stati parte della Convenzione si impegnano a assicurare **la preservazione, la conservazione e la valorizzazione di questo patrimonio.**

L’articolo 1 della Convenzione del 1972[[2]](#footnote-2) dà una definizione chiara di **« patrimonio culturale »**. In effetti, sono considerati come patrimonio culturale **: i moumenti, i complessi e i siti che hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell’arte o della scienza**.

Un « bene a interesse religioso » é, come definito dall’ICOMOS[[3]](#footnote-3), ogni forma di bene associata a dei valori religiosi o spirituali. All’interno della categoria del patrimonio a interesse religioso, é stata fatta una suddivisione tra il patrimonio religioso « vivente », per il quale le pratiche religiose sarebbero ancora attuali, e i beni che possiedono « un interesse sacro o spirituale ».

A questo punto si pone un problema etimologico. La definizione di patrimonio culturale materiale e immateriale della convenzione 1972 é chiara, ma non si puo’ dire lo stesso della definizione di “bene a interesse religioso”. Bisogna ancora definire qual é il valore religioso e il valore culturale. Prendiamo l’esempio dell’arte a soggetto religioso e dell’arte Sacra: entrambe riguardano la religione ma con approcci completamente distinti.

Il significato giuridico dell’espressione “patrimonio religioso” non é stato specificato inizialmente nella Convenzione del 1972 che inglobava nel « patrimonio culturale materiale » i monumenti, complessi o siti, a prescindere dal loro carattere religioso o laico.

La classificazione sulla lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO implicava che si riconoscesse un carattere eccezionale al patrimonio. Questa classificazione comportava diversi obblighi giuridici sia dal punto di vista della valorizzazione tramite dei programmi di pianificazione generale, di protezione giuridica, scientifica, tecnica e finanziaria, sia per l’attuazione del protocollo di conservazione affinché questi siti perdurassero nel tempo.

L’indifferenziazione del carattere dei siti protetti della convenzione 1972 appare quindi come la volontà di non mettere in evidenza il loro valore religioso.

Il multilateralismo e in particolare la missione di salvaguardia della cultura dell’UNESCO si svolge in un contesto caratterizzato da una grande diversità culturale che a volte si confonde con la Religione.

Se la diplomazia culturale appare come un ottimo strumento per creare delle relazioni tra Stati, essa crea allo stesso tempo delle relazioni tra le diverse religioni tramite la cultura.

Per rimediare a questa mancanza della Convenzione del 1972, l’UNESCO basa questa distinzione del patrimonio culturale a interesse religioso su un insieme di norme e testi giuridici elaborati da diverse istanze consultive che lavorano dagli anni 2000 sulla questione del patrimonio culturale a interesse religioso, come il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS), il Centro internazionale di studio per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) o l’Unione Internazionale per la conservazione della natura (UICN).

Queste differenti istanze consultative sopra citate hanno posto un grande problema inerente a questo tema : in effetti, l’iscrizione giustificata soltanto sul riconoscimento di un valore universale eccezionale per la storia, la scienza o l’arte, senza prendere in considerazione l’interesse religioso immateriale di un sito, pone un reale problema in materia di valorizzazione, di gestione e di conservazione dello spirito di questi luoghi.

In questa prospettiva, la denominazione “patrimonio a interesse religioso” sarebbe quindi più appropriata per cogliere cio che è all’origine della classificazione : l’interesse immateriale religioso, sacro o spirituale.

D’altra parte, un’iscrizione sulla lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, materiale come immateriale, quando questa non ha valore simbolico o politico particolare dispone nella maggior parte dei casi di una portata nazionale , regionale o locale più che universale come le convenzioni stabilite dall’UNESCO le prevedono.

Il riconoscimento di un patrimonio religioso, più che culturale non permette di rispondere meglio a questa esigenza di universalità per delle religioni che non conoscono né frontiere né nazionalità. Questo criterio di universalità concerne anche delle missioni care all’UNESCO che sono il dialogo e l’apprendimento interculturale.

**§2 POLITICA DI PROTEZIONE : i dispositivi dell’UNESCO in materia di protezione del patrimonio culturale a interesse religioso**

Il tema che ci interessa in questa conferenza é l’avvenire del patrimonio religioso. Tanto il suo avvenire fisico, cioé la sua conservazione materiale nel tempo, la sua trasmissione alle generazioni future e la sua sostenibilità indispensabile a sopravvivere nel lungo periodo, quanto il suo avvenire simbolico, la preservazione dello spirito dei luoghi, le loro destinazioni e il rispetto dell’identità religiosa.

La Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 16 novembre 1972 offre all’UNESCO un valido strumento giuridico di protezione del patrimonio iscritto sulla lista del patrimonio mondiale. Questa protezione che concerne il “patrimonio culturale” non prende in conto la specificità della nozione di “patrimonio religioso”. Tuttavia, una buona parte dei siti iscritti al patrimonio mondiale dell’UNESCO presentavano già un carattere sacro o religioso e beneficiavano di una protezione senza che fosse stato necessario precisare il loro carattere religioso ma semplicemente il loro valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell’arte e della scienza.

Così, l’articolo 5 della Convenzione del 1972 orienta gli Stati parte al fine di assicurare, in maniera solidale se necessario, una conservazione e una valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale :

* La sostenibilità e la conservazione dei siti sono al cuore delle politiche culturali dell’UNESCO. L’attribuzione di una funzione al patrimonio nella vita collettiva necessita che questi siti siano integrati in programmi inclusivi di pianificazione generale.

Questa sostenibilità é uno strumento di gestione che permette una trasmissione del patrimonio alle future generazioni.

La preservazione per la sostenibilità del patrimonio religioso pone, tuttavia, diverse difficoltà. Bisogna constatare che per conservare il carattere « vivo » e autentico dei luoghi nell’opera di conservazione bisogna salvaguardarne le tradizioni, i rituali e i costumi.

Gli organi consultivi e l’UNESCO, coscienti di questa specificità hanno tentato di dare delle risposte o almeno delle raccomandazioni su questo tema. Tra queste, possiamo citare **la dichiarazione del Québec[[4]](#footnote-4) sulla salvaguardia dello spirito del luogo adottata nel 2008 in occasione della 16° assemblea generale dell’ l’ICOMOS[[5]](#footnote-5)**. In questa assemblea, la comprensione della fragilità dello spirito dei luoghi é apparsa come essenziale. In effetti, i siti sono sottomessi a delle pressioni materiali e immateriali che pesano sullo spirito dei luoghi e mettono particolarmente in pericolo il patrimonio a interesse religioso (degradazione, abbandono dei luoghi, masse turistiche eccessive, folklorizzazioni).

La conservazione dello spirito dei luoghi, indissociabile dalla nozione stessa di patrimonio religioso appare quindi come una grande sfida.

Le politiche e le pratiche di protezione e di conservazione del patrimonio riguardano, a livello generale, dei luoghi fisici e degli oggetti materiali. Da quando l’immateriale entra in campo o da quando uno “spirito” é associato a un patrimonio materiale, la questione diventa immediatamente più complicata e le buone pratiche di protezione sono ancora in fase di prova.

Le diverse piste ipotizzate hanno sollevato delle problematiche importanti :

La prima é una problematica giuridica. Chi ha la responsabilità di questo patrimonio. Chi deve assicurarne la gestione, quali sono le differenti strutture coinvolte, e, eventualmente, esiste una pluralità di appartenenze : UNESCO, Stati, proprietari privati, congregazioni religiose.

Cosi, numerosi Stati dispongono di legislazioni di protezione e di classificazione del loro patrimonio associate a diverse specificità. Se prendiamo l’esempio francese, una buona parte delle cattedrali di questo paese appartengono allo Stato dall’entrata in vigore della legge di separazione di Chiesa e Stato del 9 dicembre 1905[[6]](#footnote-6), la proprietà dei luoghi di culto é stata trasferita perché si tratta di beni costruiti prima del 1905.

Le legislazioni nazionali che e le classificazioni che ne derivano possono possono accavallarsi a quelle dell’UNESCO, cosa molto corrente nella realtà.

Prendiamo un esempio francese di patrimonio a interesse religioso : La basilica di Vézelay, luogo importante di « turismo religioso » nel pellegrinaggio verso Santiago di Compostela é classificato come Monumento storico dal 1840[[7]](#footnote-7) su richiesta di Prosper Mérimée. D’altronde, la basilica é anche classificata dal 1979 come patrimonio mondiale dell’UNESCO[[8]](#footnote-8).

L’iscrizione come monumento storico implica che questo edificio, che porta « un’identità religiosa » forte sia sottomessa al codice del patrimonio francese (Art L621-9 del codice del patrimonio[[9]](#footnote-9)) che ne regola ogni modifica, alterazione o viabilità.

Il controllo é direttamente operato dalla sotto-direzione dei monumenti storici e supervisionato dagli architetti degli edifici di Francia. La protezione in materia é quindi ottima e le misure di diritto interno in ambito patrimoniale sono di applicabilità prioritaria sulle convenzioni dell’UNESCO come previsto all’art. 6 par. 1 della convenzione del 1972:

*« 1. Rispettando pienamente la sovranità degli Stati sul territorio nel quale é situato il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, e senza pregiudizio dei diritti reali previsti dalla legge nazionale sul detto patrimonio, gli Stati parte alla presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale per la cui protezione l’intera comunità internazionale a il dovere di cooperare ».*

La problematica giuridica appena esposta ci pone la domanda del perchè della classificazione ? Perché l’UNESCO moltiplica le classificazioni se la protezione é già assicurata a livello nazionale. Un’eccessiva classificazione nuoce alla classificazione stessa : la lista del patrimonio mondiale e del patrimonio mondiale in pericolo comprende corca 1073 beni culturali, naturali o misti iscritti.[[10]](#footnote-10) Questo numero é considerevole e continuando con la classificazione, l’interesse stesso del carattere eccezionale scompare.

* Il divenire, la messa in valore e la viabilità del patrimonio religioso passa dunque per la presa in considerazione dello spirito di questi luoghi. Una volta che questo é sato protetto e preservato con misure giuridiche nazionali e internazionali, come fare per trasmetterlo alle generazioni future poichè questa trasmissione è la condizione sine qua non della sua salvaguardia poiché, se lo spirito del luogo non é trasmesso con il suo contenuto, muore esso stesso e quello che porta.

Tuttavia, le tecniche e le teorie di restaurazione tendono a fissare un sito in uno stato che gli « esperti » giudicherebbero il più puro o in ogni caso il più caratteristico di un periodo storico o di uno stile. D’altra parte, le tradizioni religiose e spirituali immateriali, esercitandosi in un patrimonio religioso materiale, hanno la vocazione a evolversi con il tempo, con le rivoluzioni sociali, industriali, tecnologiche e demografiche. Non esiste uno stato raggiunto perché la storia dell’arte é un processo di stratificazione che si sviluppa nel corso dei secoli.

L’espressione di un patrimonio « vivente » non puo’ essere per definizione un patrimonio « fisso » o museale. Il miglior modo per conservare un patrimonio “vivente” é di farlo vivere ma per farlo deve adattarsi alle necessità del suo tempo.

Il destino del patrimonio a interesse religioso passa imperativamente attraverso un dialogo tra i diversi attori a livello della sua restaurazione, del suo cambiamento, della sua messa in valore e della sua viabilità con lo scopo di trasmetterlo alle generazioni future.

Pertanto questo dialogo non é sufficiente e la formazione dei diversi attori alla conservazione é indispensabile. Cio’ che possiamo chiamare “l’etica” in materia di restaurazione e di conservazione é prima di tutto un’ammissione di umiltà. I proprietari religiosi e non di un patrimonio a interesse religioso devono essere coscienti che questo patrimonio non é sempre rispettato nella sua identità. D’altronde, i professionisti che intervengono a tutti i livelli di restaurazione, della valorizzazione e della viabilità di questo patrimonio cercano di comprenderne lo spirito che puo’ essere trasmesso solo dai proprietari che lo fanno vivere. Questa condivisione di conoscenze e di approcci si basa su una casistica che lascia pensare al lavoro dell’UNESCO e alla sua necessità nello stabilimento di linee guida della gestione per il patrimonio a interesse religioso.

E’ a questo livello, piuttosto che a quello nazionale, che l’UNESCO puo’ giocare un ruolo importante : quello di piattaforma di ricerca multiculturale e confessionale che mette in relazione i diversi attori coinvolti nella materia: esperti , architetti, proprietari, Stati parte, comunità religiose, storici.

1. https://whc.unesco.org/fr/patrimoine-religieux-sacre/ [↑](#footnote-ref-1)
2. Https://whc.unesco.org/archive/convention-fr.pdf [↑](#footnote-ref-2)
3. https://www.icomos.org/fr/ [↑](#footnote-ref-3)
4. https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/GA16\_Quebec\_Declaration\_Final\_FR.pdf [↑](#footnote-ref-4)
5. https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/culturalroutes\_e.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Focus/Cathedrales [↑](#footnote-ref-6)
7. http://data.bnf.fr/13510333/abbaye\_sainte-madeleine\_vezelay\_\_yonne\_0820-1537/ [↑](#footnote-ref-7)
8. https://whc.unesco.org/fr/list/84 [↑](#footnote-ref-8)
9. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1CAAE4715B50E31BDCB3F567A87AF166.tplgfr27s\_3?idArticle=LEGIARTI000032860407&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20180514 [↑](#footnote-ref-9)
10. https://whc.unesco.org/fr/list/ [↑](#footnote-ref-10)